

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 96/A

IL CONSIGLIO FEDERALE

- visto l'art. 24, comma 2, dello Statuto Federale;
- sentita la relazione del Presidente Federale sulla opportunità di un adeguamento normativo ad alcuni articoli del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di modificare gli artt. 24, 42 e 45 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo di seguito riportato:

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

**Art. 24
Giudici Sportivi**

Punto 1 Omissis

Punto 2 Omissis

Punto 3 Omissis

Punto 4 Omissis

Punto 5 Omissis

Punto 6 Omissis

Punto 7 Omissis

Punto 8 – I Giudici Sportivi giudicano in prima istanza sulla posizione irregolare dei calciatori che hanno preso parte a gare ai sensi dell'art. 12, comma 5, salvo quanto previsto dall'art. 42, comma 3.

**Art. 24
Giudici Sportivi**

Punto 1 Invariato

Punto 2 Invariato

Punto 3 Invariato

Punto 4 Invariato

Punto 5 Invariato

Punto 6 Invariato

Punto 7 Invariato

Punto 8 – I Giudici Sportivi giudicano in prima istanza sulla posizione irregolare dei calciatori **e/o degli assistenti di parte impiegati in gare**, ai sensi dell'art. 12, comma 5, salvo quanto previsto dall'art. 42, comma 3.

Punto 9 Omissis

Punto 9 Invariato

Punto 10 Omissis

Punto 10 Invariato

Art. 42**Norme procedurali**

1. I ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento delle gare previsti dall'art. 24, commi 2 e 3, devono essere preannunciati con le modalità di cui all'art. 34, al Giudice sportivo entro le ore 24.00 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferiscono. La motivazione del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmessi entro il settimo giorno successivo allo svolgimento della gara stessa. Copia del ricorso deve essere inviata alla società controparte, con lettera raccomandata o mezzo equipollente, ai sensi dell'art. 34, comma 7. L'attestazione della ricezione deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo, da rimettersi al Giudice sportivo.

- 2. Omissis
- 3. Omissis
- 4. Omissis
- 5. Omissis
- 6. Omissis
- 7. Omissis
- 8. Omissis

Art. 42**Norme procedurali**

1. I ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento delle gare previsti dall'art. 24, commi 2 e 3, devono essere preannunciati con le modalità di cui all'art. 34, al Giudice sportivo entro le ore 24.00 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferiscono. La motivazione del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmessi entro il settimo giorno successivo allo svolgimento della gara stessa. Copia del ricorso deve essere inviata alla società controparte, con lettera raccomandata o mezzo equipollente, ai sensi dell'art. 34, comma 7. L'attestazione **dell'invio alla controparte** deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo, da rimettersi al Giudice sportivo.

- 2. Invariato
- 3. Invariato
- 4. Invariato
- 5. Invariato
- 6. Invariato
- 7. Invariato
- 8. Invariato

Commissione Vertenze Economiche**Art. 45**
Composizione e Competenze

1. Omissis
2. Omissis
3. la Commissione ha competenza a giudicare, in prima istanza:
 - a) sulle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all'art. 10;
 - b) Omissis
4. Omissis
- a) Omissis
- b) Omissis

Commissione Vertenze Economiche**Art. 45**
Composizione e Competenze

1. Invariato
2. Invariato
3. la Commissione ha competenza a giudicare, in prima istanza:
 - a) sulle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all'**art. 11**;
 - b) Invariato
4. Invariato
- a) Invariato
- b) Invariato

PUBBLICATO IN ROMA l'8 NOVEMBRE 2002

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro